

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 132/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ORTONA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI MARITTIME IN AMBITO PORTUALE DI ORTONA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DEL BACINO GALLEGGIANTE "NAVAL ADRIATICA" DAL 03/10/2024 AL 06/10/2024

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8 e 9 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;

- VISTA** la segnalazione della Capitaneria di porto di Ortona assunta al prot. 2815 del 21/02/2024 riguardante l'abbandono di un bacino galleggiante in stato di degrado presso il porto di Ortona, di proprietà della società Futuribile s.r.l. e iscritto al R.N.M.G. di Pescara al n. PC 1040, nonché oggetto di autorizzazione alla demolizione volontaria emessa dal predetto ufficio marittimo di iscrizione;
- VISTA** l'istanza acquisita a prot. 5799 dell'11/04/2024 e successive integrazioni, acquisite a prot. 8992 del 04.06.2024, prot. 10234 del 21.06.2024, prot. 15007 dell'11.09.2024, prot.15905 del 25.09.2024 e prot. 15990 del 26.09.2024 con cui la società Futuribile s.r.l. (C.F./P.IVA 02537240695) avente sede a Vasto (CH), S.S. 16 loc. Sinello Km 504 snc, ha chiesto autorizzazione per l'occupazione temporanea di area demaniale marittima presso la banchina del Porto di Ortona, meglio indicata nell'allegata planimetria, al fine di procedere con le operazioni di demolizione del bacino galleggiante denominato "Naval Adriatica" avente lunghezza dello scafo di mt 16,80, larghezza mt 8,30 e altezza mt 1,20 di proprietà della medesima istante società Futuribile s.r.l.
- VISTO** il termine da ultimo prorogato all'11/10/2024, conferito alla predetta società ai sensi dell'art. 318 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii. per la demolizione del suddetto bacino galleggiante, sì come prescritto dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota assunta a prot. 10303 del 24/06/2024;
- VISTA** l'iscrizione della società Fondam Fonderia Adriatica Metalli s.r.l. (P.IVA: 00136510690), incaricata dalla società Futuribile s.r.l. per le attività di demolizione di che trattasi, nel registro art. 68 Cod. Nav. al n. 381/2024;
- CONSIDERATO** che l'area oggetto di occupazione temporanea coincide parzialmente con il sedime assentito alla società G.N.O. s.r.l. giusta licenza d.m. n. 04-3/2019 rep. 1487 del 16.05.2019 e che pertanto emerge, altresì, la necessità di regolare l'occupazione della suddetta area per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di demolizione a terra del bacino galleggiante;
- VISTO** il versamento delle spese di istruttoria pari a €250,00 versate dalla Ditta Futuribile s.r.l., giusta ricevuta di pagamento del 26/09/2024 acquisita a prot. 15990 di pari data.
- VISTA** la polizza R.C.T.- R.C.O. n. 745679208 emessa da Unipol Sai Assicurazioni a favore di Fondam s.r.l.
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dall'istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento delle lavorazioni in argomento;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività, anche incidendo sulle aree già assentite ad altro operatore;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che per il periodo ricompreso a decorrere dal 03/10/2024 al 06/10/2024, gli spazi demaniali marittimi situati nell'ambito portuale di Ortona di complessivi mq. 50 circa delimitati con recinzione di complessivi ml 70 circa composta da due lati di ml 35 ciascuno, come da planimetria allegata, e su cui insisteranno n. 3 container, sono assegnati temporaneamente alla società Futuribile s.r.l. per lo svolgimento delle attività di demolizione del galleggiante "Naval Adriatica" insistente nello specchio acqueo antistante l'area assentita la cantiere navale G.N.O. s.r.l. giusta licenza d.m. n. 04-3/2019 rep. 1487 del 16.05.2019, con contestuale sospensione, per il medesimo periodo di cui alla presente ordinanza, dell'efficacia della predetta licenza demaniale marittima 04-3/2019 rep. 1487 del 16.05.2019 nei confronti del concessionario G.N.O. s.r.l.

Le attività di demolizione del bacino galleggiante "Naval Adriatica" avverrà a cura della società FONDAM Fonderia Adriatica Metalli s.r.l., corrente in San Salvo (CH), Viale Italia n. 25, .C.F./P.IVA: 00136510690.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi demaniali marittimi all'uopo interessati (come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza) sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti previi i coordinamenti operativi del caso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Al termine dell'evento, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito.

Per l'effetto è sospesa l'efficacia della licenza demaniale marittima n. 04-3/2019 rep. 1487 del 16.05.2019 nei confronti della concessionaria G.N.O. s.r.l. per il periodo dal 03/10/2024 al 06/10/2024 con conseguente obbligo di rendere disponibile la predetta area a favore della società Futuribile s.r.l. e/o alla società Fondam s.r.l. per le lavorazioni di cui in premessa.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività in questione dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica ed eventuali disposizioni modificative che saranno comunicate dagli Enti competenti;

- la ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire, durante le attività di ingresso/uscita dall'area oggetto di occupazione, la presenza di almeno n. 2 movieri che garantiscano il corretto utilizzo della limitrofa viabilità, nonché l'apposizione di apposita segnaletica temporanea almeno 48 (quarantotto) ore prima l'inizio della decorrenza del presente titolo in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, ciò al fine di evitare ogni pregiudizievole interferenza;
- dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- dovrà essere in ogni caso garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate nonché qualsivoglia materiale di risulta proveniente dalle attività di demolizione, riconsegnando l'area in pristino stato;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- acquisire presso i competenti organi istituzionali ogni autorizzazione che sia nella fattispecie dovuta per legge;
- valutare preventivamente, anche per il tramite di soggetti tecnici qualificati, l'idoneità dei luoghi interessati dalle attività in argomento, in particolare per quanto attiene alla consistenza ed allo stato conservativo delle sovrastrutture di pavimentazione nonché delle strutture portanti della banchina portuale coinvolta, ciò in relazione ai carichi ovvero alle sollecitazioni e ad ogni altra condizione di esercizio prevedibile con le attività medesime;
- l'adozione di modalità operative – con impiego di mezzi ed attrezzature idonei – compatibili con l'effettivo stato dei luoghi ovvero delle caratteristiche tecniche degli stessi, ciò in relazione all'esito della valutazione di cui al precedente punto;
- adottare apposite misure contenitive volte a prevenire la dispersione nell'ambiente dei materiali ferrosi derivanti dalla demolizione;
- effettuare il regolare conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività di demolizione tramite ditta Autorizzata ex art. 212 del D.Lgs. 152/2006 dando prova dell'avvenuto smaltimento mediante i formulari identificativi dei rifiuti (FIR)
- mettere in atto ogni precauzione necessaria ad impedire qualunque propagazione impropria di polveri e rumori nell'ambiente circostante;

- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

La società Futuribile srl e la ditta esecutrice dei lavori per lo svolgimento delle attività di cui sopra assumono formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

La società FONDAM s.r.l. e la società Futuribile s.r.l. assumono la piena ed esclusiva responsabilità di ogni eventuale e qualsivoglia danno dovesse arrecarsi all'area consegnata e assentita alla società G.N.O. s.r.l. derivante direttamente o indirettamente dai lavori di demolizione del bacino galleggiante "Naval Adriatica", con obbligo di riconsegna formale, libera e sgombera da qualsivoglia apprestamento e in perfetto stato, al predetto concessionario al termine dei lavori.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 01/10/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)